

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 135 del 20/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 14:45 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	TESTI FABIO	X		10	MORA SIMONE	X	
2	AHMED ABDULRREHMAN	X		11	NICOLINI FAUSTO	X	
3	AMADEI PATRIZIA	X		12	NICOLINI GIANLUCA	X	
4	CESI ROBERTO	X		13	NIZZOLI DANIA	X	
5	CHIESSI MARCO	X		14	SASSI ERIK	X	
6	FERRARI GIULIA	X		15	SETTI GIANCARLO	X	
7	GIOVANNINI STEFANO	X		16	TACCHINI ERICA	X	
8	GOCCINI SAMUELE	X		17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	MARIANI PIER VINCENZO	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: FERRARI GIULIA, MORA SIMONE, SASSI ERIK

Assessori presenti: OLEARI MARIA CHIARA, SALSI FRANCESCA, TESAURI GABRIELE, VIGLIONE GIOVANNI, CATELLANI MARTINA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquote massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 1, comma 2 della legge del 30/12/2021 n. 234 in tema dei nuovi valori degli scaglioni di reddito; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/05/2022 con la quale si approvavano le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 ed il relativo regolamento;

VISTO l'atto del Commissario Prefettizio n. 47 del 22/12/2022 con il quale si confermavano le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 15/12/2023 con la quale si approvavano le nuove aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 ed il relativo regolamento nella seguente misura:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,10%
15.001	28.000	0,25%
28.001	50.000	0,60%
50.001		0,80%

RICORDATO che il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 recante la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi disponeva:

- all'art. 1, comma 1, che, per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le seguenti aliquote per gli scaglioni di reddito:
 - fino a 28.000 euro, 23 per cento
 - oltre i 28.000 e fino al 50.000 euro, 35 per cento
 - oltre 50.000 euro, 43 per cento:
- all'art. 3, comma 3, che per garantire la coerenza degli scaglioni all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, stabiliti dall'art. 1 comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i comuni per l'anno 2024, modificano con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; nelle more del riordino della fiscalità locale degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, solo per l'anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni vigenti per l'anno 2023;

PRESO ATTO che si rende necessario adeguare le aliquote con i nuovi scaglioni previsti dalla richiamata normativa, approvando le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 e la soglia di esenzione.

DATO ATTO che per garantire gli equilibri di bilancio si rende necessario confermare le aliquote applicate agli ultimi tre precedenti scaglioni, ma aumentando la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nel seguente modo:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	28.000	0,25%
28.001	50.000	0,60%
50.001		0,80%

VALUTATO che il gettito stimato in base alla previsione calcolata sull'imponibile 2021 (ultimo disponibile) con l'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per redditi imponibile annuo non superiore a 15.000 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad EURO 1.650.000,00 che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2025; RITENUTO pertanto di approvare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per anno 2025 e di approvare il Regolamento "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO", ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel seguente modo:

Art. 1 Aliquote

Le aliquote per l'anno 2025 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	28.000	0,25%
28.001	50.000	0,60%
50.001		0,80%

Art. 2. Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.

Art. 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta completate le fasi di pubblicazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

RICHIAMATA la deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi.

Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti; CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:



- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- VISTO il parere dei revisori dei conti;

Il Consiglio Comunale ha convenuto la trattazione congiunta dei punti 9, 10, 11, 12 e 13 iscritti all'ordine del giorno e ha pertanto svolto una discussione unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti

Sentita la relazione di Gabriele Tesauri, assessore all'Educazione e alla Cultura

Sentita la relazione di Martina Catellani, assessore al Bilancio e al Patrimonio

Intervengono

- Simone Mora, capogruppo centrodestra Correggio
Giancarlo Setti, capogruppo Movimento 5 stelle / Si può fare
Erik Sassi, consigliere Partito Democratico
Stefano Giovannini, capogruppo Uniti per Correggio
Gianluca Nicolini, consigliere Centrodestra Correggio
Roberto Cesi, capogruppo Rinascimento Correggio
Erica Tacchini, capogruppo Partito Democratico
Martina Catellani, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Gabriele Tesauri, assessore all'Educazione e alla Cultura
Simone Mora, capogruppo Centrodestra Correggio
Fabio Testi, sindaco
Gianluca Nicolini, consigliere Centrodestra Correggio

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il Dirigente dell'area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile Settore Finanza e Bilancio, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Giancarlo Setti / Movimento 5 stelle- si può fare; Gianluca Nicolini, Simone Mora, Pier Vincenzo Mariani, Patrizia Amadei / Centrodestra Correggio; Roberto Cesi / Rinascimento Correggio) astenuti n. 0 su n. 17 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2025, per i motivi in premessa indicati, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ed il relativo regolamento comunale "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2025 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO", così composto:

Art. 1 Aliquote

Le aliquote per l'anno 2025 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	28.000	0,25%

28.001	50.000	0,60%
50.001		0,80%

Art. 2. Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.

Art. 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta completate le fasi di pubblicazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. di dare atto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito informatico, come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione resa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.legs. 18.8.2000 n.267 al fine di consentire la tempestiva pubblicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2025.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Fausto Nicolini

Segretario Generale
Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)